



FEDART FIDI • FEDERASCOMFIDI • FEDERCONFIDI • FEDERFIDI COMMERCIO • FINCREDIT CONFAPI • CREDITAGRI COLDIRETTI • ASSCOOPERFIDI

Roma, 17 maggio 2016

Prot. n. 211/16

OGGETTO: Osservazioni ed emendamenti proposti da Assoconfidi sul documento in consultazione relativo alle disposizioni della Banca d'Italia: "Il bilancio degli intermediari non IFRS"

Si inviano in allegato le osservazioni e gli emendamenti proposti da Assoconfidi sul documento in consultazione relativo alle disposizioni della Banca d'Italia: "Il bilancio degli intermediari non IFRS".

Rimanendo a Vostra disposizione per ogni ulteriore esigenza, Vi inviamo cordiali saluti.

Il Presidente Assoconfidi
Pier Giorgio Piccioli

Banca d'Italia
Servizio Regolamentazione e analisi macroprudenziale
Divisione Bilanci e segnalazioni
Via Milano, 53
00184 Roma

OSSERVAZIONI ED EMENDAMENTI PROPOSTI DA ASSOCONFIDI SUL DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE RELATIVO ALLE DISPOSIZIONI DELLA BANCA D'ITALIA: "IL BILANCIO DEGLI INTERMEDIARI NON IFRS"

Introduzione

Assoconfidi, in relazione al documento in consultazione pubblica relativo alle Disposizioni della Banca d'Italia: "Il bilancio degli intermediari non IFRS", redatte sulla base dei poteri riconosciuti alla Banca d'Italia dall'art. 43 del D. Lgs. 136/2015, formula le seguenti osservazioni.

Assoconfidi valuta positivamente il generale orientamento rivolto a sollecitare il Sistema della garanzia verso un complessivo rafforzamento ed una sua naturale evoluzione verso modelli maggiormente adeguati ai nuovi scenari di mercato.

Trovano pertanto ampia condivisione i principi della trasparenza, dell'efficienza e dell'armonizzazione delle procedure che vengono delineati, nello specifico, anche nello stesso documento in consultazione, certamente volti a riconoscere una migliore qualificazione dell'attività dei Confidi minori.

Al contempo, Assoconfidi auspica ancora una volta che questa impostazione non determini uno stravolgimento nell'attività dei Confidi stessi ed una perdita delle loro peculiarità e specificità, con l'appiattimento verso modelli propri di altri intermediari finanziari che non condividono la stessa *mission* o i medesimi principi fondanti.

Nel presente documento in consultazione si ravvisa inoltre il rischio di una eccessiva convergenza della normativa destinata ai Confidi minori verso quella dei Confidi intermediari finanziari, già a sua volta fortemente assimilata a quella delle banche (come ad esempio l'evidenziazione del margine di interesse come prima componente del Conto Economico, non propria dell'attività dei Confidi), nonostante che i primi siano caratterizzati da un profilo di rischio e da un ambito di operatività significativamente più contenuti rispetto ai secondi. Il riferimento è, in particolare, ad alcune richieste presenti nel documento in consultazione che, nella sostanza, sono le medesime già previste per gli intermediari vigilati, per definizione più strutturati e organizzati dei Confidi minori.

Occorre infatti ribadire che, per quanto attiene all'operatività, queste strutture non sono attrezzate, almeno nell'immediato, ad affrontare repentini cambiamenti, in quanto non hanno a disposizione quegli strumenti necessari per poter rispondere adeguatamente a quanto previsto da una normativa che, il più delle volte, è ritagliata per altre tipologie di soggetti finanziari. Al tempo stesso l'adozione delle disposizioni nella forma oggetto della presente consultazione richiederebbe ingenti investimenti a livello operativo, organizzativo e procedurale che a nostro parere risulterebbero difficilmente sostenibili sotto un profilo economico-finanziario, nonché sproporzionati rispetto ai volumi operativi e ai rischi che caratterizzano tali soggetti. Si fa riferimento, a titolo esemplificativo, alla richiesta di compilazione di alcune tabelle relative alla Parte D della Nota Integrativa che richiedono necessariamente la possibilità di accedere ad informazioni strutturate di cui oggi i Confidi minori non dispongono totalmente o in parte.

Si propone pertanto di attendere l'avvio dello scambio dei flussi informativi tra banca e Confidi, che rappresenterà un indispensabile sostegno sotto questo profilo, consapevoli che in fase di prima applicazione – che peraltro prevediamo non immediata – tale scambio sarà esclusivamente rivolto ai Confidi vigilati e solo in un secondo momento potrà essere esteso anche a quelli minori.

Altra questione è certamente legata alle tempistiche di attuazione delle disposizioni oggetto della presente consultazione, che dovrebbe avvenire a breve. Intervenire in tema di bilanci quando è già trascorso almeno metà dell'esercizio comporta forti difficoltà in termini di applicazione ed adeguamento ai nuovi adempimenti, nonché una rappresentazione ibrida del fenomeno e quindi disomogenea rispetto agli altri esercizi, inficiando la confrontabilità del bilancio nel tempo.

Ciò premesso, si riportano nei paragrafi successivi alcune osservazioni e proposte di emendamento al documento in oggetto.

1. Destinatari delle disposizioni

Nella Premessa, pag. 2, 4° capoverso, in riferimento alle parole: *“sono previste specifiche informazioni sull’operatività tipica dei confidi minori e degli operatori del microcredito”* e più in generale nella struttura dell’intero documento in consultazione si propone di tenere in maggiore considerazione le peculiarità operative dei Confidi. In particolare occorrerebbe meglio analizzare la circostanza che il loro ambito di intervento risulta circoscritto alla concessione di garanzie mutualistiche, tra l'altro attività esclusiva dei Confidi ai sensi del Decreto MEF n. 53/2015, e i riflessi di tale limitata operatività dal punto di vista contabile e di bilancio.

Motivazioni:

Il Provvedimento della Banca d’Italia del 31 luglio 1992 era rivolto ad una platea molto estesa di intermediari finanziari ed era quindi stata avvertita l’esigenza, in quell’occasione, di riconoscere una specificità ai Confidi. Per questa ragione furono inserite delle voci riferite unicamente alla loro peculiare attività.

Sarebbe pertanto opportuno che nelle disposizioni in consultazione, rivolte questa volta quasi esclusivamente ai bilanci dei Confidi minori, oltre al microcredito, fossero adeguatamente trattati e tipicizzati contabilmente i seguenti argomenti: contabilizzazione, classificazione e valutazione dei fondi rischi pubblici e dei fondi abbattimento tassi, contabilizzazione degli interessi sui fondi vincolati, classificazione dei ricavi delle attività connesse e strumentali.

Sarebbe parimenti utile adeguare la terminologia adottata rispetto alla realtà normativa e operativa di tali soggetti. Si fa riferimento ad esempio alla necessità di riferirsi alle garanzie rilasciate in luogo dei finanziamenti.

In aggiunta, per i Confidi attualmente iscritti nell’Elenco speciale ex art. 107 e che saranno iscritti nel nuovo Elenco dei Confidi minori si propone di mantenere la possibilità di adottare i principi contabili IAS per l’esercizio 2016 in corso; lo stesso dovrebbe valere per le strutture che prevedono progetti di fusione con altri Confidi ex art. 106 e per quelle che ritengono di potersi iscrivere di nuovo all’Albo degli intermediari finanziari ex art. 106. Ciò al fine di garantire continuità nella rilevazione e nei criteri di formazione del bilancio senza dover operare inutili e repentini cambiamenti.

2. Inserimento negli schemi di bilancio di voci specifiche per i Confidi

Nella Premessa, pag. 5, 1° capoverso, in riferimento alle parole: *“[...] In particolare, non sono oggetto di analisi le regole che disciplinano le informazioni richieste in attuazione della disciplina europea in materia (cfr. Direttiva 86/635/CEE e Direttiva 2013/34/UE) – ovvero gli schemi di stato patrimoniale e conto economico, le Parti B e C e le Sezioni, diverse dalla Sezione 1, della Parte D di nota integrativa contenenti dettagli ulteriori su tali schemi e altre informazioni. In questi casi, infatti, le regole emanate rappresentano un mero recepimento di norme sovraordinate”*

tenuto però conto del Capitolo 1 – Principi generali, Paragrafo 3 – Schemi di bilancio, pag. 4, 3° capoverso, in riferimento alle parole: *“È consentita l’aggiunta di nuove voci, purché il loro contenuto non sia riconducibile ad alcuna delle voci già previste dagli schemi e solo se si tratti di importi di rilievo. Altre informazioni possono essere fornite nella nota integrativa. In particolare, nella nota integrativa l’intermediario deve inserire le informazioni ritenute necessarie per una corretta rappresentazione della situazione patrimoniale, della situazione finanziaria e del risultato economico dell’esercizio.”*,

pur condividendo la necessità di mantenere uno schema univoco relativo alle voci di bilancio conforme agli standard europei, si ritiene opportuno tenere conto di quanto riportato nelle disposizioni in consultazione sopra indicate e pertanto si propone di inserire direttamente negli schemi di bilancio specifiche sottovoci (come meglio specificato nel paragrafo successivo) che evidenzino in particolare le peculiarità operative dei Confidi.

Solo qualora le voci e le sottovoci siano già esistenti ma considerate non esaustive a rappresentare le peculiarità dell'attività dei Confidi, si propone di prevedere appositi dettagli informativi in Nota Integrativa.

Si propone pertanto di potersi confrontare con la Banca d'Italia, successivamente alla data del 17 maggio e nell'ambito di un tavolo di lavoro congiunto, su un documento di proposta che conterrà i dettagli specifici dell'attività dei Confidi, da inserire in Nota Integrativa, volto a declinare meglio alcune generiche voci presenti nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico. A tale riguardo Assoconfidi e le Federazioni si impegnano a darne diffusione e a promuoverne l'adozione da parte dei Confidi associati al fine di armonizzarne i comportamenti a livello di sistema.

Motivazioni:

Già in relazione al D. Lgs. n. 87/92 e nel successivo Provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992, seppure non fossero previste specifiche voci per i Confidi, le Federazioni nazionali di rappresentanza predisposero schemi di bilancio specifici e condivisi con la Banca d'Italia che furono adottati dalla maggioranza dei Confidi.

In tal senso si condivide pienamente la proposta dello schema di bilancio che prevede la specifica evidenziazione delle garanzie rilasciate alla voce 10 tra le "Garanzie e impegni" che caratterizza in via esclusiva l'attività dei Confidi, e che a nostro parere andrebbe mantenuta anche per i Confidi intermediari finanziari.

Parimenti si ritiene opportuno lasciare la possibilità di inserire nuove sottovoci da concordare in uno schema condiviso.

Il duplice obiettivo che si intende raggiungere è quello di definire schemi di bilancio omogenei per evitare interpretazioni difformi ed in qualche modo svilire le finalità stesse dell'intervento e, al contempo, di garantire una conformità tra quanto previsto nel documento in consultazione e le specificità contabili dei Confidi. Inoltre tale impostazione consentirebbe di giungere a una maggiore uniformità negli schemi di bilancio stessi, utile anche per l'espletamento delle attività a carico dell'Organismo previsto all'art. 112-bis.

3. Contabilizzazione dei contributi pubblici destinati a sostenere l'attività dei Confidi

All'Appendice A – Schemi del bilancio dell'impresa, Paragrafo A1 – Stato Patrimoniale, Voci del passivo e del patrimonio netto, pag. 70 si propone di far confluire alla voce 90 "Fondi per rischi finanziari generali" i contributi erogati dai soggetti pubblici per sostenere l'attività dei Confidi e di integrare di conseguenza il Capitolo 2 – Il bilancio dell'impresa, Paragrafo 3 – Lo stato patrimoniale, pag. 24, nella definizione della voce 90.

Motivazioni:

Negli schemi di bilancio di cui al precedente Provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992 la riserva classificata alla voce 141 "Fondi rischi indisponibili" dello Stato Patrimoniale passivo rappresentava una voce contabile preponderante e peculiare dell'operatività dei Confidi. L'inserimento di questa voce discendeva anche dalla considerazione che il comma 14 della Legge Quadro dei Confidi (L. n. 326/2003) fa riferimento a: "Il patrimonio netto dei Confidi, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, [...]". Si ritenne quindi opportuno inserire, proprio tra le voci del patrimonio, una posta che raccogliesse quei fondi propri che il Confidi utilizza esclusivamente per la sua attività tipica di rilascio della garanzia e non anche per la gestione. Tale voce accoglieva poste diverse tra cui i contributi pubblici finalizzati a incrementare il fondo rischi e i versamenti da soci a titolo definitivo a fondo rischi.

Nelle disposizioni in consultazione questa voce di patrimonio netto non viene introdotta e pertanto, considerato che la stessa:

- rappresenta una delle principali voci del bilancio dei Confidi;
- è una voce tipica dell'attività dei Confidi non riconducibile ad altre poste del bilancio;
- è di importo rilevante;
- presenta una natura assimilabile in parte al patrimonio netto e in parte ai fondi a copertura dei rischi, si pone la necessità di riallocarla in altre voci di bilancio, al fine di dare specifica visibilità negli schemi di bilancio a tale aspetto dell'operatività del sistema, riconducendola alle voci che risultano affini per natura e finalità. Ciò consente anche ai Confidi di non esporsi al rischio di generare confusione nei rapporti con gli Enti pubblici, che altrimenti perderebbero la visibilità negli schemi di bilancio delle somme erogate ai Confidi.

La proposta di Assoconfidi mira pertanto anche ad armonizzare e a rendere trasparente la contribuzione pubblica finalizzata all'attività di garanzia che più volte ha ingenerato confusione nella sua contabilizzazione e nel suo utilizzo, e che in questa occasione potrebbe trovare una corretta definizione.

Pertanto nella voce 90 "*Fondi per rischi finanziari generali*" dovrebbero confluire i contributi pubblici ricevuti dai Confidi a fronte dei quali non sono ancora maturate le condizioni per il relativo utilizzo a copertura di rischi specifici.

Infatti, la natura di tale voce, assimilabile a una riserva patrimoniale, rispecchia la logica dell'erogazione dei contributi ai Confidi. In tal modo le Istituzioni pubbliche valorizzano la funzione del sistema della garanzia quale strumento della politica economica per agevolare la ripresa del credito a favore delle PMI attraverso un ampliamento dell'operatività e il rafforzamento "patrimoniale" delle strutture. Per questa ragione il supporto pubblico ai Confidi non può essere riportato a una mera copertura dei rischi come avverrebbe se tali risorse venissero iscritte in bilancio tra i debiti.

Tale proposta risulta infine perfettamente coerente con il D. Lgs. n. 136/15 art. 9 comma 1 che prevede: "*È ammessa la costituzione di un fondo per rischi finanziari generali destinato alla copertura dei rischi propri delle operazioni finanziarie. [...]*".

4. Esposizione in bilancio delle garanzie a valere su fondi di terzi con vincolo di restituzione nel caso di non utilizzo

Al Capitolo 2 – Il bilancio dell'impresa, Paragrafo 5 – La Nota Integrativa, Sezione 5.5 – Parte D – Altre informazioni nella descrizione della tabella A1. Valore delle garanzie rilasciate e degli impegni, pag. 40 si propone di inserire la previsione per cui le garanzie rilasciate a valere su fondi di terzi con vincolo di restituzione (per esempio il fondo antiusura) vengano esposte solo per la parte non coperta da tale fondo.

Motivazioni:

Le disposizioni oggetto della consultazione non definiscono chiaramente come debbano essere esposte in bilancio le garanzie erogate dal Confidi a valere su fondi di terzi con vincolo di restituzione. Nel caso di non utilizzo, infatti, tali fondi sono caratterizzati dalla presenza nello Stato Patrimoniale attivo di un ammontare vincolato (c/c e titoli) e nello Stato Patrimoniale passivo di una posta di pari importo (ad esempio: fondo antiusura).

La proposta deriva dal fatto che le quote a rischio del fondo sono già esposte nelle passività, mentre quelle del Confidi sono iscritte come voce di patrimonio netto. Si pone di conseguenza la necessità di evitare la duplicazione di un rischio già coperto da specifiche esposizioni.

5. Imprese incluse nel consolidamento

Al Capitolo 1 – Principi generali, Paragrafo 5 – Definizioni, sezione 5.9 Imprese incluse nel consolidamento, pag. 8 si propone di aggiungere alla fine le parole: *“I confidi minori sono esonerati dall’obbligo di consolidamento se l’effetto del consolidamento, comparato ai dati del bilancio civilistico del confido minore, non produce scostamenti significativi sulla struttura patrimoniale; una misura di questa marginalità può essere determinata laddove il patrimonio netto della società partecipata sia superiore al 50% del patrimonio netto del Confido”*.

Motivazioni:

Le dimensioni economiche e patrimoniali dei Confidi minori sono normalmente ridotte e le più frequenti e comuni situazioni in cui i medesimi controllano anche interamente il capitale sociale di un’altra impresa si sostanziano in società immobiliari di cui possiedono la/e sede/i oppure in piccole società di servizi.

In secondo luogo occorre tenere presente le difficoltà derivanti dal consolidamento di due bilanci completamente diversi tra di loro, come sono quelli degli enti finanziari e quelli delle società commerciali.

Infine, considerato che il legislatore ha definito i parametri per il consolidamento delle società commerciali (cfr. D. Lgs. n. 127/91 art. 27), potrebbe essere opportuno definire un analogo criterio perché anche i Confidi effettuino il consolidamento.

6. Decorrenza

Al Capitolo 1 – Principi generali, Paragrafo 4 – Collegamento tra contabilità e bilancio, pag. 5, si propone di riconoscere ai Confidi la possibilità di fornire, per l’esercizio 2016, le informazioni richieste – sia di bilancio sia tabellari – secondo le disponibilità proprie di ciascun Confido, prevedendo che l’adeguamento alle disposizioni in consultazione avvenga quindi a partire dall’esercizio 2017.

Motivazioni:

Le disposizioni oggetto di consultazione prevedono:

- una modalità di tenuta del sistema contabile tale da consentire il raccordo tra le risultanze contabili e i conti del bilancio;
- la presenza nel sistema informativo-contabile di tutti gli elementi informativi necessari ad assicurare tale raccordo e a redigere la Nota Integrativa;
- apposite scritture di riclassificazione in sede di redazione del bilancio tali da assicurare la coerenza tra le evidenze contabili sistematiche e i conti del bilancio.

A tale riguardo si osserva che, poiché le nuove disposizioni entreranno in vigore nel corso dell’anno, per i primi 6-7 mesi del 2016 i Confidi avranno già gestito la contabilità con i precedenti sistemi contabili e con un piano dei conti non idoneo a fornire saldi conformi a quanto richiesto.

Di conseguenza si ritiene che in generale i Confidi non saranno in grado di applicare tali disposizioni a partire dal bilancio dell’esercizio 2016, tuttavia garantiranno il massimo impegno per fornire le informazioni in loro possesso.

7. Prima applicazione del decreto: impatto sui bilanci dei Confidi

Al Capitolo 2 – Il bilancio dell’impresa, Paragrafo 1 – Disposizioni generali, 1.1 Mutamento dei criteri contabili, pag. 12 si propone di integrare i criteri generali del provvedimento con *“Le modalità di contabilizzazione degli effetti derivanti dalla prima applicazione delle nuove disposizioni”*, prevedendo una sorta di *“FTA (First Time Adoption)”*.

Motivazioni:

Si ritiene che le disposizioni oggetto della consultazione non prendano adeguatamente in considerazione l’impatto che l’applicazione di tali norme, sia il D. Lgs. n. 136/2015 sia le stesse disposizioni della Banca

d'Italia, avranno sui bilanci dei Confidi. L'analisi riportata all'inizio del documento evidenzia solo l'impatto che potranno avere le nuove informazioni richieste nella Parte D della Nota Integrativa.

Tale previsione appare sostanzialmente riduttiva in virtù del fatto che la nuova disciplina interviene su due direttrici:

- 1) interventi di tipo normativo che modificano i criteri di formazione/contabilizzazione di alcune poste di bilancio, ad esempio i crediti (all'art. 18, comma 4 D. Lgs. n. 136/15) che devono ora essere valutati "*considerando il fattore temporale*";
- 2) interventi di tipo interpretativo che modificano i criteri di formazione/contabilizzazione di alcune poste di bilancio, ad esempio le modalità di contabilizzazione delle commissioni di garanzia con il *pro rata temporis*, calcolato non solo sulla base della durata ma anche sul valore residuo delle garanzie, che nel Provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992 non erano state adeguatamente definite.

Si rileva pertanto la necessità di prevedere una "FTA", poiché l'applicazione delle disposizioni in consultazione al punto 1.1 "*Mutamento dei criteri contabili*", con conseguente contabilizzazione a Conto Economico degli effetti del cambio di regole contabili, potrebbero generare impatti rilevanti, ma soprattutto fuorvianti, sui bilanci dei Confidi.

La proposta avanzata da Assoconfidi consentirebbe anche di rappresentare il bilancio precedente (anno x-1) a raffronto con i medesimi criteri.

Senza tale deroga ai principi generali di imputazione a Conto Economico delle variazioni di principi contabili, si rischierebbe di rendere poco efficaci le nuove disposizioni soprattutto per quei Confidi che si dovranno adeguare alle nuove regole contabili.

8. Definizioni

Al Capitolo 1 - Principi generali, Paragrafo 5 – Definizioni si propone quanto segue:

a) 5.15 Sofferenze:

"Per sofferenze si intendono le esposizioni creditizie per cassa (ad esempio, finanziamenti e titoli di debito) e fuori bilancio (ad esempio, garanzie rilasciate) nei confronti di soggetti in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'intermediario",

si propone di sospendere temporaneamente l'applicazione della definizione in attesa di estendere il Protocollo d'Intesa Assoconfidi/ABI per lo scambio dei flussi informativi tra le banche e i Confidi anche ai Confidi minori, riconoscendo un adeguato lasso di tempo per l'introduzione delle tabelle da predisporre a regime con l'esercizio 2018.

Motivazioni:

Si osserva che la strumentazione attualmente in possesso dei Confidi minori non è sufficiente a declinare correttamente la classificazione suesposta. Essi infatti non dispongono di strumenti adeguati a presidiare adeguatamente tale attività, come si evince anche dall'esperienza maturata dai Confidi maggiori che svolgono le attività di classificazione delle garanzie deteriorate tramite le risultanze della Centrale Rischi e, in prospettiva, i rilievi del flusso banche-Confidi previsto dal Protocollo d'Intesa Assoconfidi/ABI attualmente in fase di test.

A tale riguardo occorre precisare che l'adozione dei flussi standard richiederebbe un idoneo lasso di tempo, anche per l'introduzione delle tabelle, che prevedibilmente potrebbe avvenire con l'esercizio 2018.

b) 5.16 Altre esposizioni deteriorate:

Si propone di sostituire le parole: "*Per altre esposizioni deteriorate si intendono le esposizioni deteriorate, diverse dalle sofferenze, come definite internamente dagli intermediari*" con le parole: "*Per altre esposizioni*

deteriorate si intendono le esposizioni deteriorate, diverse dalle sofferenze, nei confronti di soggetti in temporanea difficoltà finanziaria e/o economica su cui vi siano ragionevoli probabilità di ritorno in bonis”.

Motivazioni:

La proposta deriva dall’osservazione che l’attuale classificazione sembra esplicitare uno standard di bilancio non condiviso, mentre si ritiene opportuno introdurre una metodologia di rilevazione unica per tutti i Confidi, al fine di accrescere la confrontabilità dei bilanci tra i diversi soggetti.

c) dopo il punto 5.18 “*Valori quotati*” si propone di aggiungere le parole:

“5.x Impegni

Per impegni, relativi alle garanzie, si intendono le delibere effettuate dai Confidi che sono in attesa della rispettiva erogazione da parte delle banche. Gli impegni sulle garanzie sono classificati in considerazione della durata dell’operazione sottostante la garanzia in impegni di breve e di lungo termine: se questa è inferiore ai 12 mesi si configura un impegno di breve; viceversa, se è superiore ai 12 mesi si configura un impegno di lungo.

5.y Controgaranzie

Per controgaranzie si intendono le garanzie reali o personali rilasciate a favore all’intermediario che redige il bilancio da parte di altri soggetti che coprono le eventuali escussioni o le eventuali perdite dell’intermediario medesimo.”.

Motivazioni:

Si rende necessario fornire una definizione degli impegni e delle operazioni di controgaranzia, molto utilizzate dai Confidi.

9. Uniformità della definizione di valore delle garanzie prestate

Al Capitolo 2 – Il bilancio dell’impresa, Paragrafo 3 – Lo stato patrimoniale, punto 3.3 Garanzie rilasciate e impegni, pag. 24, si propone di aggiungere le parole:

a) Voce 10 – Garanzie rilasciate: *“Il valore delle garanzie deve essere inserito al netto delle rettifiche di valore, dei risconti passivi calcolati sulla quota delle commissioni a copertura del rischio e dei fondi di terzi a copertura”;*

b) voce 20 – Impegni: *“Il valore degli impegni deve essere inserito al netto delle rettifiche di valore, dei risconti passivi calcolati sulla quota delle commissioni a copertura del rischio e dei fondi di terzi a copertura”.*

Motivazione:

Si rileva che il valore delle garanzie e degli impegni da inserire rispettivamente alla voce 10 – Garanzie rilasciate e alla voce 20 – Impegni in calce allo Stato Patrimoniale è definito in modo non omogeneo né rispetto a quanto poi indicato per la compilazione della Nota Integrativa Parte D tabella “A.1 Valore delle garanzie rilasciate e degli impegni” a pag. 40 né tra di loro rispetto alla descrizione riportata per la voce 20 – Impegni.

10. Inclusione dei risconti nel concetto delle rettifiche di valore

Al Capitolo 2 – Il bilancio dell’impresa, Paragrafo 5 – La Nota Integrativa, Sezione 5.5 – Parte D – Altre informazioni nella descrizione della tabella “A1. Valore delle garanzie rilasciate e degli impegni”, pag. 40 si propone di confermare che le rettifiche di valore relative alle garanzie di cui alle tabelle includono, come previsto per gli intermediari finanziari vigilati, le rettifiche di valore coperte dalle commissioni attive iscritte nella voce 50 dello Stato Patrimoniale passivo “*Altre passività*”.

Motivazione:

Nella descrizione della tabella “A.1 Valore delle garanzie rilasciate e degli impegni” pag. 40 non è specificato che le rettifiche di valore includono le rettifiche di valore coperte dalle commissioni attive iscritte nella voce 50 dello Stato Patrimoniale passivo “*Altre passività*”, come invece risulta previsto per gli intermediari vigilati (si veda nota 7 delle Istruzioni per la redazione dei bilanci e dei rendiconti degli intermediari finanziari, degli istituti di pagamento, degli istituti di moneta elettronica, delle SGR e delle SIM del 15.12.2015).

11. Evidenziazione delle garanzie ricevute

All'Appendice A – Schemi del bilancio dell'impresa, Paragrafo A1 – Stato Patrimoniale, Garanzie e impegni, pag. 71 si propone di aggiungere nella tabella alla fine una ulteriore riga: “*30. Garanzie ricevute*”.

Si propone di integrare di conseguenza il Capitolo 2 – Il bilancio dell'impresa, Paragrafo 3 – Lo stato patrimoniale, 3.3 Garanzie rilasciate e impegni, pag. 24, nella definizione della voce 30.

Motivazioni:

Al fine di assicurare una maggiore trasparenza degli schemi di bilancio in merito alle garanzie e agli impegni del Confidi, si ritiene opportuno integrare le informazioni fornite con la voce 10 – Garanzie rilasciate e con la voce 20 – Impegni, che rappresentano il rischio a carico del Confidi, con una ulteriore voce che evidenzia le coperture che il Confidi ha ricevuto rispetto alle stesse garanzie e impegni.

12. Nota Integrativa Parte B

Al Capitolo 2 – Il bilancio dell'impresa, Paragrafo 5 – La nota integrativa, Sezione 10 - Altre informazioni, punto 10.1 – Attività e passività finanziarie: distribuzione per vita residua, pag. 37 si propone di sostituire le parole: da “*a) a vista*” fino a “*g) oltre dieci anni*” con le parole:

a) Entro l'esercizio

b) Oltre l'esercizio (ed entro 5 anni)

c) Oltre 5 anni”.

Motivazione:

Si propone una versione meno articolata del contenuto dell'articolo, prevedendo una semplificazione degli orizzonti temporali in funzione dei quali classificare le attività e le passività finanziarie dei Confidi minori. Tale ipotesi avverrebbe in ottemperanza ai postulati dei principi contabili che prevedono deroghe sull'informativa laddove la loro elaborazione risultasse troppo onerosa e complessa.

In particolare, i crediti in sofferenza e gli altri crediti deteriorati sarebbero attribuiti alle fasce temporali in base alle previsioni temporali del loro recupero o, in mancanza di riferimento utili o documentabili in tal senso, attribuiti alla fascia oltre 5 anni.

13. Nota Integrativa Parte D – Impianto descrittivo e tabellare

Da un punto di vista metodologico, per gli interventi riguardanti i nuovi schemi della Nota Integrativa, con particolare riferimento alla Parte D Altre informazioni, la proposta è suddivisa in funzione delle definizioni e degli impianti tabellari con riferimento sia agli aspetti descrittivi sia agli schemi. Tali interventi sono motivati dalle necessità di semplificazione o di chiarimento delle parti descrittive e di maggiore trasparenza degli impianti tabellari.

Come già affermato in precedenza le nuove classificazioni di deteriorato sulle garanzie richiedono la creazione di strumenti idonei per il monitoraggio del credito e, visto lo stato di avanzamento del progetto Assoconfidi/ABI flussi informativi – riguardante al momento solo i Confidi maggiori ma estendibile anche ai Confidi minori – e viste le tempistiche necessarie alle società di software per rendere definitivo uno nuovo applicativo informativo, si propone che le tabelle relative ai dati in questione vengano richieste obbligatoriamente dal 2018.

| N. TABELLA | CAPITOLO 2 – IL BILANCIO D’IMPRESA, PARAGRAFO 5.5 LA NOTA INTEGRATIVA PARTE D – ALTRE INFORMAZIONI (impianto descrittivo) | APPENDICE A – SCHEMI DEL BILANCIO D’IMPRESA, PARTE D – ALTRE INFORMAZIONI, SEZIONE 1, A. CONFIDI MINORI (impianto tabellare) |
|---------------|--|--|
| A.1 | <p style="text-align: center;">Proponiamo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di specificare che per garanzie rilasciate di natura finanziaria si intendono le garanzie sussidiarie; • di sostituire le definizioni degli impegni con quelle riportate in precedenza. | <p style="text-align: center;">Proponiamo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di eliminare la suddivisione dei soggetti garantiti in quanto i Confidi posso erogare le garanzie solo a favore di PMI (Legge Quadro Confidi); • di eliminare le classificazioni degli impegni visto che per i Confidi minori gli impegni possono essere solo inderogabili; • di sostituire la dicitura “importo” con “importo netto”. |
| A.2 | <ul style="list-style-type: none"> • di spostare tale tabella nella sezione di Nota Integrativa riguardante la voce 30 “Crediti verso la clientela”. | <ul style="list-style-type: none"> • di eliminare la declinazione di altri finanziamenti. |
| A.3 FLUSSO | <ul style="list-style-type: none"> • di eliminare, o di riformulare, il testo: “la segnalazione delle attività in sofferenza non è più dovuta laddove sia stata assunta la delibera anzidetta”. A nostro avviso il termine segnalazioni può generare delle difficoltà interpretative. | <ul style="list-style-type: none"> • di sostituire la dicitura “importo” con “importo lordo”; • di eliminare i di cui: “interessi di mora” ed eventualmente sostituirli con: “interessi”. Questo perché i Confidi minori nel momento dell’escussione possono pagare sia interessi che interessi di mora. Inoltre, visto che ad oggi tali dati non vengono archiviati dai Confidi, chiediamo che tutte le tabelle che richiedano il dettaglio degli “interessi” vengano introdotte, almeno, dal bilancio 2018 per permettere alle strutture, e le società di software, di organizzare un processo interno atto a registrare tali casistiche dal 1 gennaio 2017. |
| A.4 | <ul style="list-style-type: none"> • di sostituire le definizioni di controgaranzia con quelle riportate in precedenza. | <ul style="list-style-type: none"> • di spiegare, eventualmente inserendo una definizione, che la dicitura accantonamenti lordi rappresenta l’ammontare dei fondi rettificativi delle sole garanzie e non anche delle esposizioni in bilancio. |
| A.5 FLUSSO | <ul style="list-style-type: none"> • di eliminare i riferimenti al portafoglio di debitori visto che tale prassi operativa non risulta praticata dai Confidi minori; • di eliminare la necessità di indicare il numero totale dei debitori eventualmente rientranti nel portafoglio garantito. | <ul style="list-style-type: none"> • eliminare le ripartizioni tra singoli debitori e più debitori. |
| A.7 FLUSSO | NESSUN RILIEVO | <ul style="list-style-type: none"> • Cfr. A.4 |
| A.8 FLUSSO | NESSUN RILIEVO | <ul style="list-style-type: none"> • Cfr. A.4 |
| A.12 | NESSUN RILIEVO | <ul style="list-style-type: none"> • di eliminare i di cui: “interessi di mora” |

| | | |
|------|--|--|
| | | (cfr. A3). |
| A.13 | | <ul style="list-style-type: none"> • di eliminare i riferimenti ai crediti verso clientela e ad attività materiali visto che i Confidi non sono soliti utilizzare tali poste. |
| A.15 | <ul style="list-style-type: none"> • Di sostituire l'attuale riferimento direttamente con il codice ATECO, in alcuni casi già presente. | |
| A.16 | <ul style="list-style-type: none"> • Di eliminare tale tabella in quanto la suddivisione pluriregionale non è pertinente con le strutture dei confidi minori. | |
| A.17 | <ul style="list-style-type: none"> • Cfr. A.15 | |
| A.18 | <ul style="list-style-type: none"> • Di eliminare (Cfr. A.16) | |
| A.19 | | <ul style="list-style-type: none"> • Di sostituire <i>"associati cessati"</i> con <i>"associati che hanno chiesto il recesso"</i>. |
| A.21 | <ul style="list-style-type: none"> • Di eliminare (Cfr. A.16) | |



FEDART FIDI • FEDERASCOMFIDI • FEDERCONFIDI • FEDERFIDI COMMERCIO • FINCREDIT CONFAPI • CREDITAGRI COLDIRETTI • ASSCOOPERFIDI

Roma, 31 maggio 2016

Prot. n. 218/16

OGGETTO: Documento sulle disposizioni della Banca d'Italia inerenti il bilancio dei Confidi minori integrativo delle osservazioni già inviate

Si invia in allegato il documento sulle disposizioni della Banca d'Italia inerenti il bilancio dei Confidi minori integrativo alle osservazioni già inviate con prot. n. 211/16 del 17 maggio u.s.

Rimanendo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento, Vi inviamo cordiali saluti.

La Segreteria Assoconfidi

Allegato:

Proposte sugli schemi di bilancio

Banca d'Italia
c.a. dott. Antonio Renzi
c.a. dott. Bruno Mastroianni
Via Milano, 53
00184 Roma

APPROFONDIMENTI DELLE OSSERVAZIONI E DEGLI EMENDAMENTI PROPOSTI DA ASSOCONFIDI SUL DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE RELATIVO ALLE DISPOSIZIONI DELLA BANCA D'ITALIA: "IL BILANCIO DEGLI INTERMEDIARI NON IFRS"

Introduzione

Assoconfidi, come anticipato nella risposta al documento in consultazione (prot. n. 211/16 del 17 maggio 2016), ritiene opportuno trasmettere e condividere con la Banca d'Italia un documento di proposta nel quale vengano approfonditi, più nel dettaglio, alcuni temi legati alle voci presenti nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico.

Gli obiettivi che si intendono raggiungere risultano coerenti con quelli delineati nella premessa al documento in consultazione della Banca d'Italia. Il riferimento è, in particolare, alla necessità di uniformare gli schemi di bilancio per evitare interpretazioni diversificate da parte dei Confidi e, al contempo, renderli maggiormente confrontabili per facilitare le attività che andrà a svolgere l'Organismo di cui all'art. 112-bis. Inoltre, i diversi *stakeholders* interessati all'operatività dei Confidi, quali Stato, Regioni, Camere di commercio e banche, trarrebbero sicuro beneficio da un'impostazione di bilancio più chiara e omogenea.

Proposte di modifiche e integrazioni allo schema di bilancio dei Confidi 112

Come indicato al Cap. 1, Par. 3 – Schemi del bilancio, l'aggiunta di sottovoci è consentita solo a condizione che il loro contenuto non sia riconducibile alle voci già previste dagli schemi e che si tratti di importi rilevanti.

Seppur condividendo la necessità di mantenere uno schema univoco relativo alle voci di bilancio che sia conforme agli standard europei, Assoconfidi ritiene che per poter perseguire tali obiettivi sia necessario che gli stessi schemi di bilancio evidenzino gli elementi contabili specifici e peculiari che contraddistinguono il bilancio dei Confidi, nonché i tratti tipici del settore della garanzia, diverso da quello di qualunque altro intermediario finanziario.

Per tale ragione si propone di prevedere per i Confidi minori una personalizzazione armonizzata dello schema dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico attraverso l'introduzione di sottovoci e dettagli informativi "di cui", come da schema allegato, condivise in funzione delle esigenze di rappresentazione omogenea delle attività tipiche dei Confidi con relativo commento in Nota Integrativa.

Si ritiene al contempo inopportuna una eccessiva libera personalizzazione sia degli schemi di bilancio, come già affermato, sia della Nota Integrativa che preveda il commento a ulteriori voci di Stato Patrimoniale e Conto Economico da cui potrebbe derivare la mancanza di uniformità dei bilanci nonché l'impossibilità di comparazione degli stessi, anche in relazione all'attività di controllo che dovrà essere svolta dall'Organismo.

Al tal fine si propone di prevedere schemi di bilancio differenziati per Confidi e Microcredito, da riportare nell'Appendice A – Schemi del bilancio dell'impresa, come previsto anche per gli intermediari finanziari vigilati (Intermediari finanziari – SGR – SIM).

Con la finalità di fornire un'adeguata rappresentazione contabile delle voci di bilancio maggiormente utilizzate in questi anni dai Confidi, si riportano di seguito alcune proposte di sottovoci da inserire nello schema ufficiale di bilancio e al riguardo si indica a sinistra la voce del precedente schema di bilancio e a destra il dettaglio informativo ("di cui") che si propone di introdurre.

Su queste, laddove non risulti possibile introdurle direttamente nello schema ufficiale del bilancio dei Confidi, Assoconfidi in alternativa si impegna, una volta condivise, a diffondere a tutto il sistema dei Confidi

tale schema al fine di armonizzarne l'utilizzo come avvenne in occasione del Provvedimento Banca d'Italia del 31 luglio 1992.

SP ATTIVO

Voce 21 – CREDITI INDISPONIBILI VERSO ENTI CREDITIZI → 20 di cui: indisponibili

Con riferimento alla voce 20 dell'attivo "Crediti verso banche ed enti finanziari" si propone di indicare in apposito di cui: "crediti verso banche ed enti finanziari indisponibili" i crediti indisponibili verso i medesimi soggetti.

Tale dettaglio informativo accoglierebbe le somme versate presso le banche che, per accordi convenzionali, non sono disponibili per l'ordinaria gestione del Confidi, bensì sono finalizzate al rilascio di garanzie. Pertanto esse sono destinate alle banche esclusivamente per far fronte alla quota delle insolvenze a carico del Confidi secondo le modalità fissate nella convenzione stessa.

Si ritiene corretto accogliere in questa posta gli importi di conti correnti o di conti di deposito vincolati a specifica destinazione, in particolare quelli destinati a garanzia laddove il Confidi utilizzi la modalità dei "Fondi monetari".

Voce 41 CREDITI PER INTERVENTI A GARANZIA → 30 di cui: crediti verso la clientela per interventi a garanzia

Con riferimento alla voce 30 dell'attivo "Crediti verso la clientela" si propone di indicare in apposito di cui i "crediti verso la clientela per interventi in garanzia".

Il conto accoglierebbe i crediti per le somme versate dal Confidi alle banche a copertura delle insolvenze dei soci o dei consorziati nonché gli interessi di mora maturati su tali somme.

Voce 51 OBBLIGAZIONI E ALTRI TITOLI A REDDITO FISSO INDISPONIBILI e voce 61 AZIONI, QUOTE E ALTRI TITOLI DI CAPITALE → 40 e 50 di cui: indisponibili

Con riferimento alla voce 40 dell'attivo "Obbligazioni e altri titoli di debito" e alla voce 50 dell'attivo "Azioni, quote e altri titoli di capitale" si propone di indicare in appositi "di cui" "obbligazioni e altri titoli di debito indisponibili" e "azioni, quote e altri titoli di capitale indisponibili", sia che costituiscano sia che non costituiscano immobilizzazioni finanziarie, perché destinati all'attività di garanzia e che quindi sono utilizzabili dalle banche per far fronte alla quota delle insolvenze a carico del Confidi.

Voce 140 RISCONTI ATTIVI SU COMMISSIONI PASSIVE → 140 b) di cui: risconti per commissioni di controgaranzia

Con riferimento alla voce 140 dell'attivo "ratei e risconti attivi" si propone di indicare in apposito di cui: "risconti attivi per commissioni di controgaranzia", i risconti attivi calcolati sulle commissioni passive.

L'entità dei risconti attivi per i Confidi può raggiungere cifre significative, perché si tratta di corrispettivi di prestazioni di controgaranzia anche fideiussoria pagati anticipatamente su prestiti a durata pluriennale.

SP PASSIVO

Voce 111 DEPOSITI CAUZIONALI → 20 di cui: depositi cauzionali dei soci

Con riferimento alla voce 20 del passivo "Debiti verso la clientela" si propone di indicare in apposito di cui: "depositi cauzionali dei soci". Il conto accoglierebbe i versamenti effettuati dai soci o dai consorziati, successivamente alla loro ammissione, a titolo di deposito cauzionale da utilizzare quale forma di garanzia diretta offerta dal socio e rappresentano di frequente importi rilevanti.

Per il Confidi si tratta di debiti a medio termine subordinati, perché le somme sono restituite solo dopo il buon fine delle operazioni.

Voce 50 ALTRE PASSIVITÀ → 50 di cui: fondi rischi con vincolo di restituzione

I Confidi ricevono contributi dagli Enti pubblici secondo modalità diverse che possono essere distinte in tre diverse macro tipologie:

- Contributi da restituire (tipicamente fondo anti usura);
- Contributi a fondo perduto con vincoli di destinazione (fondi rischi);
- Contributi a fondo perduto senza vincoli di destinazione (risorse totalmente disponibili).

Nel primo caso la natura della voce "Fondo rischi", nella quale confluisce l'importo delle somme ricevute, è quella di una passività (non di un debito in quanto solitamente la data di rimborso non è definita).

Tale contributo potrebbe essere classificato direttamente alla voce 50, tra le altre passività con apposito di cui: "Fondi rischi con vincolo di restituzione".

Inoltre nella Nota Integrativa, a maggior trasparenza, si propone di inserire una tabella di dettaglio con le movimentazioni subite nel corso dell'anno dai singoli fondi, sulla falsariga dell'esempio che segue:

| | Saldo iniziale | Incrementi | Interessi e spese | Decrementi | Saldo finale |
|---------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|
| Fondo A | | | | | |
| Fondo B | | | | | |
| Fondo C | | | | | |
| TOTALE | | | | | |

Voce 60 RISCONTI PASSIVI SU COMMISSIONI ATTIVE OVVERO SU CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI FIDEJUSSORIE → 60 di cui: risconti passivi per commissioni da garanzia

Come per i risconti attivi con riferimento alla voce 60 del passivo "ratei e risconti passivi" si propone di indicare in apposito di cui: "risconti passivi per commissioni di garanzia", i risconti passivi calcolati sulle commissioni attive da garanzia.

L'entità dei risconti passivi per i Confidi può raggiungere cifre significative, perché si tratta di corrispettivi di prestazioni di garanzia incassati anticipatamente su prestiti a durata pluriennale.

Voce 81 FONDO RISCHI PER GARANZIE PRESTATE → 80 di cui:

Con riferimento alla voce 80 del passivo "Fondi per rischi e oneri" si propone di indicare in appositi di cui:

- "fondo rischi su crediti e garanzie deteriorate";
- "fondo rischi su crediti e garanzie in bonis".

Il "Fondo rischi per garanzie prestate" riflette il rischio connesso all'attività caratteristica dei Confidi, sia con riferimento alle partite deteriorate sia con riferimento alle posizioni *in bonis*. L'accantonamento al fondo rischi di cui trattasi è relativo al rischio connesso con le garanzie prestate dal Confidi a favore dei soci e dei consorziati, su posizioni non ancora escusse e sul rischio generico relativo alle garanzie *in bonis*.

Voce 100 FONDI PER RISCHI FINANZIARI GENERALI, voce 141 RISERVA FONDI RISCHI INDISPONIBILI → voce 90 di cui:

Per i Confidi minori riveste fondamentale importanza la contabilizzazione delle somme che attualmente compongono la voce 141 dello Stato Patrimoniale passivo del bilancio.

Tale voce ha accolto in passato:

- contributi pubblici finalizzati a incrementare i Fondi Rischi;
- versamenti da soci a titolo definitivo a fondo rischi (quindi non i depositi cauzionali);
- gli accantonamenti di Conto Economico a fronte del rischio generico sulle garanzie in essere.

In sostanza si tratta di un voce composta da risorse pubbliche, risorse dei soci e risorse proprie del Confidi costituita a fronte di rischi generici derivanti dall'attività di garanzia collettiva dei fidi ma non specificatamente imputabile a rettifica di singole voci dell'attivo (crediti per surroga) o di singole poste fuori bilancio (garanzie).

Considerato che la voce 141 dello Stato Patrimoniale passivo:

- rappresenta una delle principali voci che compongono il bilancio dei Confidi;
- è una voce tipica dell'attività dei Confidi non riconducibile ad altre poste del bilancio;
- è di importo solitamente piuttosto rilevante;

- presenta una natura assimilabile in parte al patrimonio netto e in parte ai fondi a copertura dei rischi
- Assoconfidi ritiene necessario dare a tale aspetto dell'operatività del sistema **specificità visibilità negli schemi di bilancio** e ricondurla alle voci che risultano affini per natura e finalità.

La proposta di Assoconfidi mira ad armonizzare e rendere trasparente la contribuzione pubblica e privata finalizzata all'attività di garanzia attraverso l'utilizzo prevalente della voce 90 del passivo "**Fondi per rischi finanziari generali**", accanto all'impiego delle voci 50 e 120 come di seguito indicato. In particolare la voce 90 potrebbe a sua volta contenere alcuni "di cui", al fine di evidenziare la diversa natura delle somme sino ad ora imputate alla voce 141:

- contributi pubblici a garanzia;
- contributi dei soci a garanzia;
- accantonamenti propri a garanzia.

Eventuali ulteriori sottoclassificazioni potrebbero essere utilmente evidenziate a commento della voce 90 all'interno della Nota Integrativa (es. Fondo CCIAA....., Fondo Regione....., ecc.) per specifiche finalità informative richieste dagli enti pubblici erogatori.

Coerentemente con la natura di questa posta di bilancio, indicata nello schema delle disposizioni in consultazione, vi dovrebbero confluire i contributi pubblici e privati ricevuti e accantonati dai Confidi a copertura del generico rischio di impresa, a fronte dei quali, pertanto, non sono ancora maturate le condizioni per il relativo utilizzo a copertura di rischi specifici. In questo caso andrebbero poi fatte confluire nella voce 80 "Fondo per rischi ed oneri" per la parte rettificativa delle garanzie a rischio, considerato che la voce 80 non potrà mai eccedere l'effettiva quantificazione del rischio in essere.

Per garantire la trasparenza nella gestione e nella contabilizzazione, al momento dell'erogazione tali risorse dovrebbero essere iscritte tra i ricavi del Conto Economico, mentre l'iscrizione nello Stato Patrimoniale avverrebbe solo alla fine dell'esercizio, limitatamente alla parte non utilizzata.

Analogamente l'utilizzo parziale o totale delle stesse dovrebbe essere iscritto nel Conto Economico.

La natura della Voce 90 del passivo (Fondo per rischi finanziari generali), assimilabile a una riserva patrimoniale, rispecchia la logica dell'erogazione dei contributi ai Confidi. In tal modo infatti le Istituzioni pubbliche valorizzerebbero la funzione del sistema della garanzia quale strumento della politica economica per favorire la ripresa del credito a favore delle PMI attraverso un ampliamento dell'operatività e il rafforzamento "patrimoniale" dei Confidi.

La stessa Legge Quadro dei Confidi (L. n. 326/2003) al comma 14, definisce: "*Il patrimonio netto dei Confidi, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, [...]*".

Per questa ragione il supporto pubblico ai Confidi non può essere riportato a una mera copertura dei rischi, come avverrebbe se tali risorse venissero iscritte in bilancio tra i debiti.

Tale appostazione permetterebbe quindi, da un lato, di evidenziare i benefici in termini di coefficienti di copertura del Confidi – il Fondo rischi finanziari generali, infatti, essendo un fondo destinato alla copertura del rischio generale di impresa, è assimilabile a una riserva del patrimonio netto – e, dall'altro, di rispettare la correlazione costi/ricavi al momento del ricevimento del contributo e al momento del suo utilizzo.

A maggior trasparenza si propone di inserire una tabella di dettaglio nella Nota Integrativa con le movimentazioni subite nel corso dell'anno dai singoli fondi, in particolare per quanto attiene a quelli che confluiscono nella sottovoce b) contributi pubblici a garanzia, sulla falsariga dell'esempio che segue:

| | Saldo iniziale | Accantonamenti | Interessi e spese | Utilizzi | Saldo finale |
|---------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|---------------------|
| Fondo A | | | | | |
| Fondo B | | | | | |
| Fondo C | | | | | |
| TOTALE | | | | | |

Analoga procedura potrebbe essere adottata per i contributi dei soci a fondo rischi e per gli accantonamenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione per la costituzione o l'implementazione di fondi rischi specifici per particolari finalità.

Nel caso invece che il contributo sia erogato a "fondo perduto" e non possieda nessun vincolo di destinazione, lo stesso è assimilabile a una posta di patrimonio disponibile, considerato che il Confidi, con quelle somme, può coprire le perdite derivanti dalla sua complessiva attività.

Prima applicazione

In sede di prima applicazione non si dovrebbero creare sostanziali criticità per i Confidi.

Le risorse attualmente attribuite alla voce 141 potrebbero essere riclassificate nelle seguenti voci a seconda della loro natura:

| | | |
|-----------------|---|-------------------|
| Voce 141 | ▷ Risorse con vincolo di restituzione | ▷ Voce 50 passivo |
| | ▷ Risorse a fondo perduto ma vincolate all'attività di garanzia | ▷ Voce 90 passivo |
| | ▷ Risorse erogate a fondo perduto senza vincoli di destinazione | ▷ Voce 120 P.N. |

Sarebbe necessario poi che il Confidi riclassificasse con il medesimo criterio anche i dati relativi all'esercizio precedente, per consentire un confronto omogeneo, e ne desse ampia informativa nella Nota Integrativa e che tale voce 141 in caso di accettazione della *First Time Adoption* potesse essere utilizzata anche per stanziare i risconti passivi degli anni precedenti, come successivamente indicato nell'ultima sezione del presente documento relativa al mutamento dei criteri contabili.

Voce 120 CAPITALE SOCIALE DA CONTRIBUTI PUBBLICI -> voce 100 di cui: capitale sociale costituito tramite contributi pubblici

Con riferimento alla voce 100 del passivo "Capitale Sociale" si propone di indicare in apposito di cui il "capitale sociale costituito tramite contributi pubblici", ovvero quella parte di capitale sociale che si è originata, a seguito di una specifica norma non più riproposta, dalla ricezione di un contributo pubblico specificatamente destinato alla patrimonializzazione del Confidi con specifica destinazione a capitale oppure dall'adesione in forma volontaria alle opportunità offerte da norme relative alla patrimonializzazione dei Confidi, che consentono l'imputazione a capitale di un contributo precedentemente ricevuto a titolo differente (fondo rischi). Tale capitale viene attribuito ai soci ma non garantisce ai medesimi alcun diritto di rimborso in caso di recesso né alcun diritto di voto, non essendo computati ai fini del calcolo delle maggioranze assembleari.

GARANZIE E IMPEGNI

Come evidenziato e argomentato nella nostra comunicazione del 17 maggio 2016 si propone l'inserimento della voce 30 per evidenziare le garanzie ricevute.

CONTO ECONOMICO

Voce 31 ricavi - CORRISPETTIVI DELLE PRESTAZIONI DI GARANZIA -> 40 di cui: corrispettivi delle prestazioni di garanzia

Con riferimento alla voce 40 del Conto economico "Commissioni attive" si richiede di indicare in apposito di cui i "corrispettivi delle prestazioni di garanzia", ovvero i ricavi relativi alle prestazioni di servizi operate a favore dei soci e che rappresentano l'attività caratteristica svolta dai Confidi, oltre ad altri versamenti effettuati dai soci.

Il sottoconto accoglie anche i corrispettivi derivanti dalle operazioni effettuate a favore dei soggetti che non hanno la qualifica di socio, se previste dallo Statuto, purché non abbiano carattere prevalente rispetto a quelle effettuate nei confronti dei soci.

Voce 90 costi - RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI E ACCANTONAMENTI PER GARANZIA E IMPEGNI e 91 ACCANTONAMENTI ALLA RISERVA FONDI RISCHI INDISPONIBILI -> 100 di cui:

Con riferimento alla voce 100 del Conto economico "Rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni" si propone di indicare in appositi di cui:

- "accantonamenti per garanzie deteriorate"
- "accantonamenti per garanzie in bonis"

rispettivamente gli accantonamenti ai fondi rischi indisponibili per garanzie deteriorate e gli accantonamenti ai fondi rischi indisponibili per garanzie *in bonis*.

Tali voci di Conto Economico accolgono gli accantonamenti relativi al rischio connesso con le garanzie prestate dal Confidi e che hanno contropartita nell'attuale voce 80 dello Stato Patrimoniale con appositi di cui come già descritto.

Voce 81 ricavi - UTILIZZI RISERVA FONDI RISCHI INDISPONIBILI -> 110 di cui:

Con riferimento alla voce 110 del Conto economico "Riprese di valore su crediti e su accantonamenti per garanzie e impegni" si propone di indicare in appositi di cui le:

- "ripresе di valore su accantonamenti per garanzie deteriorate"
- "ripresе di valore su accantonamenti per garanzie in bonis".

Tali voci di Conto Economico sono speculari a quelle introdotte nel punto precedente e fanno riferimento alle rispettive riprese di valore.

MUTAMENTO DEI CRITERI CONTABILI

Nel documento in consultazione al Capitolo 2 – Il bilancio dell'impresa, Paragrafo 1 – Disposizioni generali, Punto 1.1 – Mutamento dei criteri contabili, pagg. 12-13, alla luce delle modifiche normative e regolamentari intercorse si propone di aggiungere dopo la lettera "a) calcolo degli effetti" prima dell'"esempio" le parole: "in sede di prima applicazione la variazione retrospettiva può essere imputata anche a patrimonio."

Le disposizioni in esame risultano parzialmente in continuità con l'operatività pregressa dei Confidi minori che finora hanno redatto il bilancio di esercizio nel rispetto dei rigidi criteri di iscrizione dei ricavi secondo il principio della competenza economica (*pro rata temporis*) utilizzando la voce 141 dello Stato Patrimoniale Passivo.

Al tempo stesso la norma introduce alcune importanti fattori di novità destinati a modificare profondamente i comportamenti contabili dei Confidi. Ci si riferisce in particolare:

- alla suddivisione delle commissioni attive in due parti, l'una destinata a coprire le spese per l'erogazione della garanzia, l'altra destinata a coprire il rischio di insolvenza (disposizioni in consultazione, Capitolo 2 – Il bilancio dell'impresa, Paragrafo 4 – Il conto economico, Voce 40 – Commissioni attive e Voce 50 – Commissioni passive, pag. 27);
- alla ulteriore ripartizione della quota di commissione relativa al rischio in funzione del tempo (*pro rata temporis*) e contemporaneamente in funzione del capitale (rischio) residuo (vedere i piani di ammortamento alla francese), sulla base della previsione fatta nel documento per la consultazione, laddove B.I. ha introdotto un "e" congiunzione piuttosto che un "o" alternativo.

L'emendamento proposto intende pertanto recepire le recenti modifiche legislative e normative:

- riconfermando che su tutte le posizioni in essere al momento dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni i Confidi avranno effettuato i risconti delle commissioni attive e passive in funzione del tempo (*pro rata temporis*) con l'utilizzo della voce 141 dello Stato Patrimoniale Passivo;
- stabilendo che sulle nuove posizioni i Confidi effettueranno i risconti delle commissioni attive e passive in funzione del tempo (*pro rata temporis*) e/o del valore, riferendosi quest'ultimo alla distinzione tra la copertura del rischio e la copertura delle spese di gestione.

Il cambiamento dei criteri sopra illustrati è tale da determinare un impatto rilevante sui bilanci dei Confidi. Si ravvisa pertanto la necessità di prevedere un FTA (*First Time Adoption*) che in caso di prima applicazione consenta ai Confidi di imputare i risconti a patrimonio in alternativa alla loro imputazione nel Conto Economico.

Se infatti l'effetto del mutamento dei criteri contabili fosse registrato nei costi straordinari, come previsto dalle disposizioni in consultazione Capitolo 2 – Il bilancio dell'impresa, Paragrafo 1 – Disposizioni generali Punto 1.1 – Mutamento dei criteri contabili, pag. 12, si produrrebbe un Conto Economico 2016 non paragonabile all'esercizio precedente nell'esposizione delle commissioni attive e fortemente penalizzato nell'ammontare di tali valori.

Al contrario, l'FTA proposta, che prevede l'utilizzo di una specifica posta di patrimonio, permetterebbe di produrre una chiara informativa e al tempo stesso di redigere i Conti Economici dei due esercizi in modo omogeneo e confrontabile tra di loro.

A.1 STATO PATRIMONIALE

| | Voci dell'attivo | T | T - 1 |
|-------------|--|---|-------|
| 10. | Cassa e disponibilità liquide | | |
| 20. | Crediti verso banche ed enti finanziari a) a vista b) altri crediti di cui: - crediti verso banche ed enti finanziari indisponibili | | |
| 30. | Crediti verso clientela di cui: - crediti verso la clientela per interventi in garanzia | | |
| 40. | Obbligazioni e altri titoli di debito di cui: - obbligazioni e altri titoli di debito indisponibili | | |
| 50. | Azioni, quote e altri titoli di capitale di cui: - azioni, quote e altri titoli di capitale indisponibili | | |
| 60. | Partecipazioni | | |
| 70. | Partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento | | |
| 80. | Immobilizzazioni immateriali | | |
| 90. | Immobilizzazioni materiali | | |
| 100. | Capitale sottoscritto non versato di cui: - capitale richiamato | | |
| 110. | Azioni o quote proprie | | |
| 120. | Attività fiscali a) correnti b) differite | | |
| 130. | Altre attività | | |
| 140. | Ratei e risconti attivi: a) ratei attivi b) risconti attivi di cui: - risconti attivi per commissioni di controgaranzia | | |
| | Totale dell'attivo | | |

| | Voci del passivo e del patrimonio netto | T | T -1 |
|-------------|--|----------|-------------|
| 10. | Debiti verso banche ed enti finanziari | | |
| 20. | Debiti verso clientela di cui: - depositi cauzionali dei soci | | |
| 30. | Debiti rappresentati da titoli: a) obbligazioni b) altri titoli | | |
| 40 | Passività fiscali a) correnti b) differite | | |
| 50. | Altre passività di cui: - fondi rischi con vincolo di restituzione | | |
| 60. | Ratei e risconti passivi: a) ratei passivi b) risconti passivi di cui: - risconti passivi per commissioni di garanzia | | |
| 70. | Trattamento di fine rapporto del personale | | |
| 80. | Fondi per rischi e oneri di cui: - fondo rischi su crediti e garanzie deteriorate - fondo rischi su crediti e garanzie in bonis | | |
| 90. | Fondi per rischi finanziari generali di cui: - contributi pubblici a garanzia - contributi dei soci a garanzia - accantonamenti propri a garanzia | | |
| 100. | Capitale di cui: - capitale sociale costituito tramite contributi pubblici | | |
| 110. | Sovrapprezzi di emissione | | |
| 120. | Riserve: a) riserva legale b) riserva per azioni o quote proprie c) riserve statutarie d) altre riserve | | |
| 130. | Riserve di rivalutazione | | |
| 140. | Utili (perdite) portati a nuovo | | |
| 150. | Utile (perdita) dell'esercizio | | |
| | Totale del passivo e del patrimonio netto | | |

GARANZIE E IMPEGNI

| | Garanzie rilasciate e impegni | T | T -1 |
|------------|--------------------------------------|----------|-------------|
| 10. | Garanzie rilasciate | | |
| 20. | Impegni | | |
| 30. | Garanzie ricevute | | |

CONTO ECONOMICO

| | Voci | T | T -1 |
|------|---|---|------|
| 10. | Interessi attivi e proventi assimilati di cui: - su crediti verso clientela - su titoli di debito | | |
| 20. | Interessi passivi e oneri assimilati di cui: - su debiti verso clientela - su debiti rappresentati da titoli | | |
| 30. | Margine di interesse | | |
| 40. | Commissioni attive di cui: - corrispettivi delle prestazioni di garanzia | | |
| 50. | Commissioni passive | | |
| 60. | Commissioni nette | | |
| 70. | Dividendi e altri proventi | | |
| 80. | Profitti (Perdite) da operazioni finanziarie | | |
| 90. | Margine di intermediazione | | |
| 100. | Rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni di cui: - accantonamenti per garanzie deteriorate - accantonamenti per garanzie in bonis | | |
| 110. | Riprese di valore su crediti e su accantonamenti per garanzie e impegni di cui: - riprese di valore su accantonamenti per garanzie deteriorate - riprese di valore su accantonamenti per garanzie in bonis | | |
| 120. | Risultato netto della gestione finanziaria | | |
| 130. | Spese amministrative: a) spese per il personale di cui: - salari e stipendi - oneri sociali - trattamento di fine rapporto - trattamento di quiescenza e simili b) altre spese amministrative | | |
| 140. | Accantonamenti per rischi e oneri | | |
| 150. | Rettifiche/riprese di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali | | |
| 160. | Altri proventi di gestione | | |
| 170. | Altri oneri di gestione | | |
| 180. | Costi operativi | | |
| 190. | Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie | | |
| 200. | Riprese di valore su immobilizzazioni finanziarie | | |
| 210. | Utile (Perdita) delle attività ordinarie | | |
| 220. | Proventi straordinari | | |
| 230. | Oneri straordinari | | |
| 240. | Utile (Perdita) straordinario | | |
| 250. | Variazione del fondo per rischi finanziari generali | | |

| | | | |
|-------------|------------------------------------|--|--|
| 260. | Imposte sul reddito dell'esercizio | | |
| 270. | Utile (Perdita) d'esercizio | | |